



III SETTORE – AREA VIGILANZA -

Prot.llo n° 29708

Ord. n. 1059 /2022

IL RESPONSABILE

Visto che nei giorni 24 e 25 Ottobre dovrà essere effettuata la rimozione delle erbacce lungo Via Fiumitello e Cda Ischia e zone limitrofe ;

Considerato che per le operazioni innanzi indicate occorre vietare, lungo le aree innanzi indicate , la sosta ad ogni categoria di veicolo;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

Visto l'art. 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n° **12 del 25/07/2022** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento.

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento per i giorni 24 e 25 Ottobre lungo via Fiumitello- Cda Ischia e zone limitrofe - .

- ❖ **Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei veicoli in uso alla Ditta esecutrice dei lavori lungo le aree innanzi indicate a partire dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00.**
- ❖ **I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 C.d.S.).**
- ❖ **I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositaria convenzionata . Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.**

Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s. , nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori. La cartellonistica provvisoria sarà apposta dalla Ditta esecutrice dei lavori.

La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell'Art.5 comma 3 del C.d.s. con l'apposizione della dovuta segnaletica verticale . Dovranno essere adottate tutte le cautele prescritte dagli artt.6-7-21-e 37 del C.d.s. e degli articoli del relativo Regolamento di Attuazione e/o dal Regolamento per l'allestimento e la gestione dei cantieri.

La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla sosta normalmente vigente lungo la zona interessata

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it

Avverso la presente Ordinanza , chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale "per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:



- ✓ Al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro **120** (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- ✓ Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li

22/10/2022

Il Comandante della P.M.

- Cap. Domenico Giannetta-

